

Nella brevità di una relazione non credetti di toccare gli ardui argomenti della ricerca della maternità e della paternità, anche per non aumentare eventualmente le cagioni di dissenso, sebbene e per antecedenti parlamentari e per opinioni altre volte espresse, il mio voto — per quanto modesto — sia perchè nel diritto futuro venga introdotta l'azione della paternità (come voleva il mio amico onorevole Gianturco nel suo progetto d'iniziativa parlamentare e come vorrebbe l'onor. Senatore Porro, tanto benemerito in argomento) e alla madre non si dia la facoltà, ma l'obbligo di riconoscere il proprio figlio, ed alla forma notarile di riconoscimento si accordi la più ampia esenzione di spese per le donne povere, senz' uopo di ricorrere al gratuito patrocinio con grave danno per i necessari indugi.

Non è invece fuor di luogo nè affatto estranea al tema che ci occupa la ricerca se la protezione legislativa e sociale debba estendersi a tutte le forme di abbandono e a tutte le peculiari e straordinarie sofferenze indipendentemente dalla condizione di stato civile, vale a dire se si tratti d'infanzia legittima o illegittima; poichè non di raro avviene che si faccia una notevole confusione da coloro stessi che si occupano di questo movimento protettivo a favore dell'infanzia; e la confusione riesce tanto più dannosa quando nell'intrecciarsi di funzioni che dovrebbero essere affatto distinte, di finalità alle quali dovrebbero corrispondere mezzi del tutto diversi, succede che s'invochi o l'azione dei poteri sociali, laddove sarebbe sufficiente la carità privata bene organizzata, ovvero si creda bastevole l'azione individuale o quella collettiva di private associazioni, quando invece sarebbe necessaria l'autorità coercitiva dello Stato. Ad esempio, a togliere i mali rilevati dal marchese Pauluci di Calboli che ci ha descritte con tanta efficacia di tinte le miserie dei *petits Italiens* in Francia (1) non sono sufficienti le associazioni protettive, se dalle leggi dei rispettivi Governi non traggono ausilio di autorità e di contribuzioni. Così la vigilanza sul lavoro dei fanciulli a poco varrebbe se fosse esercitata esclusivamente dalla iniziativa privata. Le providenze introdotte in Francia dalla legge 23 dicembre 1874 a favore dei bam-

(1) R. Pauluci di Calboli: *La Traite des petits Italiens en France*. — Revue des Revues 1.^{er} septembre 1897.